

ancor di più, con tutta probabilità, alla ripresa autunnale, quando la maggioranza si troverà ad incedere stentatamente sul cammino, già irto di ostacoli, della legge finanziaria —:

quali impegni il Governo intenda assumere per imprimere una svolta decisiva al processo di risanamento economico e di incremento occupazionale. (3-02750)

(28 luglio 1998).

**CORDONI e GUERRA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la situazione occupazionale del nostro Paese vede la presenza di più di due milioni e 700 mila disoccupati, con un tasso medio nazionale collocato intorno al 12 per cento, e non presenta allo stato elementi che possano determinare una netta inversione del dato, il quale tende ad aggravarsi in tutti i Paesi dell'Unione europea;

sulla base degli impegni presi in occasione del vertice di Essen e della conferenza del Lussemburgo, il Governo ha nei mesi scorsi presentato un piano per l'occupazione, destinato ad affrontare nei diversi aspetti il tema lavoro e a favorire l'incremento occupazionale —:

quali siano le misure che il Governo intende adottare già nei prossimi mesi per provvedere al completamento delle misure di riforma delle politiche del lavoro e al rilancio dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree deboli del Paese. (3-02751)

(28 luglio 1998).

**(Sezione 5 — Trattamento dei periodi di malattia)**

**SBARBATI, MAZZOCCHIN, MANCA, BASTIANONI e NEGRI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il comitato « ammalarsi non è una scelta », costituito da insegnanti e personale amministrativo del comparto scuola, ha messo in evidenza le gravi problematiche derivanti dall'applicazione sia dell'articolo 23 del contratto collettivo del personale della scuola (scaduto il 31 dicembre 1997) sia del decreto legislativo n. 564 del novembre 1996;

la norma contrattuale sopra citata prevede dopo diciotto mesi di malattia nell'arco di un triennio (con lo stipendio che subisce nel tempo successive decurtazioni) il mantenimento del posto di lavoro per altri diciotto mesi senza alcuna retribuzione ed in seguito il licenziamento;

per quanto riguarda il decreto legislativo si prevede per i lavoratori pubblici e privati che si assentano dal lavoro per più di un anno il calcolo solo del 50 per cento del periodo ai fini pensionistici, fatta eccezione per « i soli malati terminali »;

queste norme, tese a colpire il fenomeno dell'assenteismo, si sono dimostrate totalmente inique nei confronti di chi, ammalato seriamente, oltre a combattere una difficile battaglia contro la malattia, si trova prima lo stipendio decurtato ed in seguito rischia il licenziamento;

questa situazione ha portato persone gravemente malate a recarsi sul posto di lavoro pur di non rischiare di essere licenziate o di vedersi decurtato lo stipendio in un momento già difficile in cui, spesso, ai gravi problemi derivanti dalla malattia si accompagna un bisogno economico maggiore per far fronte alle necessarie cure mediche;

in questo modo il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, rischia di essere cancellato da una norma contrattuale che, in nome dell'efficienza, calpesta la dignità di lavoratrici e di lavoratori che « non per loro scelta » si trovano ad affrontare gravi malattie che non si piegano ai tempi decisi nei contratti nazionali o nei decreti legislativi —:

se non si ritenga necessario rivedere, nelle sedi opportune, le due norme sopra

citare per far sì che persone già duramente colpite non debbano essere ulteriormente penalizzate, tenuto conto, oltretutto, del fatto che i casi di gravi malattie sono facilmente documentabili e dimostrabili e che proprio in queste situazioni lo Stato dovrebbe garantire maggiormente il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.

(3-02752)

(28 luglio 1998).

LENTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

coloro che si ammalano nel comparto del pubblico impiego sono sottoposti a tutta una serie di provvedimenti che procedono alla decurtazione dello stipendio fino al licenziamento;

analoghe norme si rinvencono nel contratto collettivo del personale della scuola —:

che cosa si intenda fare perché si pervenga ad una revisione della normativa al riguardo, tutelando coloro che possono adeguatamente certificare il loro *status* di malati gravi.

(3-02753)

(28 luglio 1998).

**MOZIONI SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E  
PRESTITI PER GLI ENTI LOCALI**

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

l'entrata del nostro Paese nell'Unione monetaria europea determina una serie di adempimenti volti ad una politica comune e convergente fra tutti gli Stati aderenti all'Unione sia per quanto concerne gli aspetti fiscali che per quelli economici e sociali;

gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita richiedono azioni coerenti da parte di tutti i soggetti pubblici e i governi locali sono chiamati a interventi concreti nella politica di bilancio che, nel rafforzamento delle autonomie e nel riordino dei rapporti finanziari, raggiunga l'obiettivo del patto di stabilità interno;

l'andamento dei saldi di bilancio delle amministrazioni locali conferma i progressi emersi in questi anni anche per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei livelli inferiori di governo;

si sono accresciute in misura proporzionalmente analoga sia l'erogazione di mutui della Cassa depositi e prestiti, sia l'esposizione debitoria nei confronti del sistema creditizio;

la Cassa depositi e prestiti ha, inoltre, accresciuto la propria attività di finanziamento dell'otto per cento, contribuendo al miglioramento e alla crescita della dotazione infrastrutturale del Paese;

la Cassa depositi e prestiti, pur in una fase di riduzione dei trasferimenti

erariali, di riordino della fiscalità e di nuove possibilità di accesso a nuove fonti e strumenti di finanziamento, ha svolto attività primaria di sostegno agli investimenti degli enti locali;

l'istituto, per effetto di ripetuti provvedimenti del Tesoro, ha ridotto il tasso sui finanziamenti per allinearli a quelli di mercato e, in particolare, al tasso base per i finanziamenti concessi agli enti locali dal settore creditizio, mantenendo un tasso base più favorevole per gli investimenti destinati all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale;

le riduzioni del tasso di interesse sui mutui della cassa, ridottosi di tre punti percentuali in otto mesi mentre per dieci anni era rimasto fermo al nove per cento, sono dovute alla necessità dell'istituto di mantenere l'offerta di credito competitiva sul mercato dei finanziamenti a medio e lungo termine;

la Cassa depositi e prestiti ha superato la condizione di monopolio passando a quella della concorrenza con altri soggetti e con altri prodotti;

esiste uno *stock* di mutui contratto dagli enti locali a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la diminuzione dei tassi di interesse è ormai consolidata e ridarebbe nuovo slancio ai comuni che, dovendo pagare meno interessi, produrrebbero più investimenti e quindi più occupazione, specie

nelle aree depresse e svantaggiate del meridione;

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative atte a consentire la rinegoziazione alle condizioni più favorevoli per gli enti locali dei mutui in ammortamento precedentemente contratti con la Cassa depositi e prestiti, stante la situazione ormai stabile dei mercati finanziari.

(1-00273) « Marinacci, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Cavanna Scirea, De Franciscis, Fronzuti, Fabris, Nocera, Guidi, Taradash, Panetta, Ricci, Paissan, Miraglia Del Giudice, Manzione, Donato Bruno, Polizzi, Bono, Albanese, Divella, Maggi, Manzoni, Tatarella, Marras, Pagliuca ».

(10 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

per rispettare i parametri di Maastricht, il Governo ha effettuato un rilevante taglio ai trasferimenti agli enti locali, rinviando, così, al futuro una massa di residui passivi che la Corte dei conti ha definito « di dimensioni assai rilevanti »;

la mancanza di margini di manovra nella politica del Governo, derivanti dal fatto che i saldi di finanza pubblica sono ai limiti di quelli imposti dal trattato di Maastricht, non permette errori di previsione nel conseguimento degli obiettivi;

se le previsioni del Governo dovessero essere insufficienti o errate, si ricorrerà in via prioritaria ad « ...una più stretta cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, per il perseguimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica... », che potrebbe consistere in tagli ai trasferimenti erariali agli enti locali, realizzati mediante la perenzione dei residui passivi generati dalla politica del « blocco degli impegni »

adottata dal Governo nell'ambito della manovra finanziaria del 1997 e consistente nella riduzione delle disponibilità finanziarie sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato a favore degli enti locali;

visto che:

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria;

tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

considerato che:

l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica ed ai limiti suindicati in materia di controllo di cassa ha comportato per gli enti locali notevoli problemi nella gestione delle risorse finanziarie nonché maggiore ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri istituti del sistema creditizio; infatti, esiste già un rilevante numero di mutui contratti a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la disciplina attuale in materia di mutui penalizza gli enti locali che, ancora oggi, sono costretti ad onorare i mutui a tassi particolarmente elevati, pari o superiori al 9 per cento;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative dirette a procedere, con la dovuta urgenza, alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti a condizioni più favorevoli, al fine di garantire l'equilibrio economico degli enti stessi in un contesto di trasferimenti decrescenti, di

riduzione dei tassi di interesse e di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli stessi enti.

(1-00277) « Comino, Chincarini, Pagliarini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin, Roscia, Bagliani, Apolloni, Fontanini, Pirovano, Martinelli, Parolo, Alborghetti, Ciapusci, Galli, Stucchi, Cavaliere, Lembo ».

(17 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

l'importante risultato raggiunto dall'Italia, rappresentato dalla partecipazione all'Unione monetaria europea, richiede un comportamento comune dell'intera pubblica amministrazione ai fini del consolidamento del fabbisogno e dell'avanzo primario; in tal senso, il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 e la relativa risoluzione parlamentare di recepimento prevedono, attraverso la via della concertazione e dell'intesa con le rappresentanze delle Regioni e degli enti locali territoriali, la costruzione di un patto di stabilità interna;

il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territoriali è richiesto inoltre: dall'esigenza di un impegno altrettanto deciso nella direzione del rafforzamento del tasso di crescita economico dell'Italia, di riduzione della disoccupazione, con particolare riferimento al Sud e alle aree depresse, con l'obiettivo di caratterizzare lo sviluppo secondo le direttrici della sostenibilità ambientale e dell'equità sociale; dalla azione di trasferimento a livello locale di nuove e rilevanti funzioni centrali; dalla scelta di garantire adeguate risorse per il tramite dell'allargamento dell'autosufficienza finanziaria e impositiva del sistema dei poteri decentrati, senza appesantire il peso fiscale sui cittadini; dalle esigenze di ridare, con gradualità, piena responsabilità locale in materia di

tesoreria nonché di risolvere una serie di problemi ancora aperti nei rapporti fra istituzioni centrali e locali, quali la reclamata neutralità fiscale tra enti e la loro strumentazione di gestione; dalla indispensabile operazione di riequilibrio dei trasferimenti che tenga conto delle diverse potenzialità fiscali locali e del relativo sforzo fiscale; dal rilancio di una nuova cooperazione solidale diretta ad ovviare alle arretratezze economiche e sociali in essere; dalla indifferibile azione di promozione, anche finanziaria, diretta alla ridefinizione degli assetti istituzionali onde trovare la dimensione adeguata in ordine alle attività da svolgere e alla loro efficacia per i cittadini e le imprese;

ritenuto pertanto che vadano concertate azioni finalizzate alla assunzione di comportamenti virtuosi da parte dei diversi livelli istituzionali dello Stato, anche attraverso la massima valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia di regioni, province e comuni, e che vada affermata in questo contesto l'importanza di una politica efficace e selezionata di investimenti locali con il contemporaneo rafforzamento dell'azione positiva svolta dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine alla quale occorre agevolare il superamento dei limiti ancora presenti nonché risolvere il problema del permanere di finanziamenti concessi nel passato con tassi elevati divenuti di « quasi usura » a fronte della forte diminuzione dei tassi di interesse;

pur consapevole dei vincoli finanziari della stessa Cassa depositi e prestiti in quanto parte delle pubbliche amministrazioni e in quanto legata ad azioni di raccolta di lunga durata e quindi con costi elevati;

impegna il Governo:

ad assumere le idonee iniziative volte a consentire la rinegoziazione dei mutui contratti nel passato e comunque a garantire una riduzione dei tassi di interesse tesa a favorire un ristoro finanziario permanente agli enti locali, almeno pari alla riduzione media del costo della raccolta;

a permettere, su richiesta delle autonomie regionali e locali, la stipula di mutui a tasso variabile;

a modificare il fondo per la progettazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti, onde favorirne un pieno ed efficace utilizzo;

a creare le condizioni affinché la Cassa depositi e prestiti possa assolvere pienamente e completamente il ruolo di strumento finanziario delle Regioni e degli enti locali territoriali.

(1-00290) « Solaroli, Domenici, Pittella, Cherchi, Soda, Barbieri, Bielli, Campatelli, Chiamparino, Corsini, De Simone, Di Bisceglie, Di Fonzo, Di Rosa, Guerra, Mancina, Maselli, Massa, Novelli, Olivieri, Rabito, Sabattini, Schmid, Susini, Veltri, Vozza, Zani, Rava ».

(6 luglio 1998).

La Camera,

premessi che:

in occasione della discussione e della votazione della legge finanziaria 1998, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Scantamburlo, Saonara ed altri n. 9/4354/138, approvato il 18 dicembre 1997, concernente la possibilità di rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, contemplata da alcune disposizioni contenute nel disegno di legge d'iniziativa governativa atto Camera 2776;

in data 13 marzo 1998 è stata adottata la circolare n. 1227, recante « Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti » che, tra l'altro, prevede tassi ordinari del 6 per cento in ragione di anno, e tassi agevolati al 5,50 per cento in ragione di anno, e quindi

valori più bassi rispetto a quelli che contraddistinguono i mutui degli Enti locali attualmente in essere;

in data 31 marzo 1998 è pervenuta alla Camera dei deputati una nota interlocutoria dell'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella quale si accenna tra l'altro a precedenti iniziative di rinegoziazione, effettuate con successo nel 1996;

in data 21 aprile 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », il quale all'articolo 7 prevede tra l'altro che « nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. »;

in data 12 maggio 1998, la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00044, nella quale tra l'altro è previsto il completamento del processo di decentramento fiscale e di autonomia finanziaria delle regioni ordinarie e degli enti locali, con l'attribuzione di piena autonomia finanziaria, la determinazione dei trasferimenti perequativi ad un livello che consenta di svolgere le funzioni e di erogare i servizi di competenza in maniera adeguata, efficiente ed economica, tenuto conto dei costi effettivamente necessari; è inoltre auspicato il graduale superamento della tesoreria unica centralizzata e la riduzione dei tassi di interesse per i mutui, in particolare quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, « che deve diventare parte organica del sistema di finanziamento degli enti locali e delle regioni »;

da recenti contatti con la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, sulla questione della rinegoziazione sembrano emergere orientamenti favorevoli anche in sede ministeriale, con il probabile avvio di iniziative di consultazione tra gli organismi istituzionali coinvolti;

impegna il Governo

a considerare la questione e ad adottare un provvedimento che consenta agli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui attualmente in essere con la cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse in vigore.

(1-00291) « Mattarella, Saonara, Scantamburlo, Pistelli, Bressa ».

(6 luglio 1998).

### **(Sezione 2 – Risoluzioni)**

La Camera,

premesso che:

a seguito dell'azione di Governo relativa al risanamento del debito il TUS ha visto una costante e positiva diminuzione ed oggi è attestato al 5 per cento;

in contrasto con quanto sopra espresso, gli interessi che le autonomie locali corrispondono alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti negli anni precedenti, pur nella consapevolezza dei particolari vincoli finanziari legati a una raccolta di lunga durata con relativi più alti costi, sono percentualmente assai superiori;

il sistema delle autonomie locali è chiamato a corrispondere ad una elevata domanda di servizi da parte dei cittadini amministrati sempre di più ricorrendo alla contrazione di mutui anche in considerazione della partecipazione attiva degli enti locali al processo di risanamento della finanza pubblica che ha praticamente significato in questi anni continui minori trasferimenti dello Stato;

tali esigenze e necessità non possono comunque significare un inasprimento fiscale e tributario nei confronti dei cittadini, anche in virtù della ormai inderogabile urgenza di legiferare relativamente all'autonomia impositiva non aggiuntiva degli enti locali che faccia fronte al decentramento di funzioni;

riguardo a tali questioni sono state adottate negli ultimi mesi risoluzioni e circolari che affrontano in termini positivi e nella direzione delle aspettative del sistema delle autonomie locali il complesso della materia di cui trattasi;

nel disegno di legge d'iniziativa del governo A.C. 2776, che non ha ancora avuto il voto dell'Assemblea è prevista la possibilità della rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti;

le autonomie locali sono chiamate, a seguito dell'ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria e in virtù di direttive comunitarie, ad essere parte attiva del patto di stabilità e convergenza;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative e misure necessarie affinché gli enti locali possano rinegoziare il tasso di interesse relativo al capitale residuo dei mutui ad oggi contratti con la Cassa depositi e prestiti.

**6-00057.** « Bonato, Galdelli, Muzio, Meloni, Saia, Pistone, Maura Cossutta, Moroni, De Cesaris, Lenti ».

La Camera,

premesso che:

la discesa dei tassi di interesse di mercato comporta un consistente beneficio per lo Stato che attualmente non si trasferisce in modo significativo alle autonomie locali che hanno concorso a raggiungere gli obiettivi di bilancio;

anche nel settore privato il mutato scenario dei tassi ha portato gli istituti di credito a promuovere la rinegoziazione dei mutui;

la disciplina attuale in materia di mutui penalizza per i mutui contratti negli anni precedenti gli enti locali che, ancora oggi, sono costretti ad onorare i mutui a tassi particolarmente elevati, pari o superiori al 9 per cento;

il mercato creditizio e finanziario, aperto anche alla operatività da e per l'estero, apre nuovi scenari di opportunità e rischi per la Cassa depositi e prestiti e per gli stessi enti locali, rendendosi disponibile l'offerta di nuovi strumenti finanziari a condizioni di estrema competitività;

una gestione imprenditoriale e orientata al mercato risulta essere indispensabile per garantire il ruolo della Cassa depositi e prestiti;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per gli enti locali di contrarre mutui anche a tasso variabile con parametrizzazione sul tasso medio di raccolta dell'anno precedente praticato dalla Cassa depositi e prestiti;

a consentire a richiesta dell'ente l'inizio dell'ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti a decorrere dal terzo anno dalla data di concessione;

a prevedere la possibilità della estinzione anticipata anche parziale dei mutui in essere già rinegoziati nel 1966;

a prevedere condizioni agevolate rispetto a quelle attualmente in vigore per

l'estinzione anticipata dei mutui, finalizzando a questo scopo anche i risultati economici della Cassa depositi e prestiti;

a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1997:

a) una significativa riduzione del tasso di interesse in misura non inferiore alla variazione del costo medio ponderato della intera raccolta della Cassa depositi e prestiti nel periodo 1996-1998, per quanto concerne la variazione dell'anno 1997-1998, da ricondursi nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999;

b) a decorrere dall'anno finanziario 1999, la possibilità di opzione per gli enti locali tra il mantenimento di un tasso fisso determinato ai sensi della lettera a) ovvero di un tasso variabile parametrato sul costo medio ponderato dell'intera raccolta della Cassa depositi e prestiti;

c) in sostituzione della attuale modalità di ammortamento, una nuova metodologia di piano di ammortamento che ridistribuisca le quote capitale ed interessi, mediante riduzione nei primi anni e contestuale aumento negli ultimi anni del piano delle quote interessi;

a dotare la Cassa depositi e prestiti degli strumenti e delle procedure necessarie per una gestione del credito agli enti locali tesa a utilizzare anche le opportunità di finanziamento ed investimento offerta da una operatività nel mercato globale.

**6/00060.** Giancarlo Giorgetti, Marinacci, Solaroli, Saonara, Pagliuca, Marras, Leone, Saia.

**DISEGNO DI LEGGE: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO  
AMBIENTALE (4792)**

**(A.C. 4792 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Interventi di bonifica e ripristino  
ambientale dei siti inquinati).*

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dal-

l'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

4. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il moni-

toraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

5. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie con istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti di credito interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

6. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è restituito allo Stato nella misura dell'aumento di valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

7. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 7, comma 22, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, le parole: « devono conformarsi alle

disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 ottobre 1998 ».

8. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1

*Sopprimerlo.*

**1. 13.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specchi d'acqua marittimi, aggiungere le seguenti: lacuali, fluviali.*

**1. 14.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Chincarini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 8 novembre 1997, n. 389 aggiungere le seguenti: nonché al fine di una loro ulteriore ricerca ed individuazione di siti inquinati*

**1. 30.** Turroni.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto, fino a: di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.*

**1. 15.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di*

completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento, *fino a:* di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

- 1. 16.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento, *fino a:* dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

- 1. 17.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 18.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 19.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 20.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 3, dopo le parole:* previo parere, *aggiungere la seguente:* vincolante.

- 1. 21.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 3, dopo le parole:* che individua, *aggiungere le seguenti:* sulla base dell'anagrafe dei siti da bonificare predisposta dalle regioni ai sensi dell'articolo 17,

comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 22.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 3, dopo le parole:* gli interventi prioritari, *aggiungere le seguenti:* i soggetti responsabili dell'inquinamento.

- 1. 23.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, le procedure di riferimento e i criteri di cui al decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 24.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*(Testo modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché un programma per l'ulteriore ricerca ed individuazione di siti inquinati

- 1. 31.** Turrone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

“3-bis. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali i cui ambiti sono perimetrati sentiti i Comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

Venezia (Porto Marghera);

Napoli orientale;

Gela e Priolo;

Manfredonia;

Brindisi;  
 Taranto;  
 Cengio;  
 Piombino;  
 Massa e Carrara;  
 Casal Monferrato;

Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli).

**1. 40.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, aggiungere le parole: e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).*

**1. 26.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: della Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e.*

**1. 25.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: e gli Enti parco.*

**1. 1.** Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le aree e gli immobili oggetto di interventi di bonifica, messa in sicurezza e di ripristino ambientale sono destinate prioritariamente alla realizzazione di parchi, al reperimento e soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le aree già a destinazione produttiva possono es-

sere altresì ridestinate ad usi produttivi artigianali e industriali purché non insalubri o nocivi.

**1. 34.** Turrone.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.*

**1. 28.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.*

**1. 27.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*6-bis.* All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo le prole: "il Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le parole: "avvalendosi dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

*6-ter.* All'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

*5-bis.* Il Ministro dell'ambiente, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.

*15-ter.* Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed arti-

giane che vogliono accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.

15-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e le regioni informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

6-*quater*. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare".

6-*quinquies*. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le seguenti parole: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

**1. 41.** La Commissione.

*Al comma 7, sostituire le parole: 30 ottobre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**1. 2.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-*bis*. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori non sono sottoposti agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, della iscrizione all'Albo e della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 12, 30 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

**1. 3.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7-*bis*. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, sono soppresse al primo periodo le parole: "derivanti da lavorazioni industriali e ar-

tigianali" e all'ultimo periodo le parole da: "Nel caso in cui i produttori" alle parole: "dal gestore del servizio".

**1. 10.** Gerardini, Pittella.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-*bis*. All'articolo 26, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "5-*bis*. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione del comma 5 del medesimo articolo 26, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

5-*ter*. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

**1. 12.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-*bis*. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il periodo da: "le imprese che svolgono" alle parole: "anche se da essi prodotti", è sostituito con: "le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg. o di 30 litri/giorno effettuato dal produttore degli stessi rifiuti".

**1. 11.** Gerardini, Pittella.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

“7-bis. All’articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 10-bis: “Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAI””.

**1. 8.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è soppressa.

**1. 42.** La Commissione.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: “i beni di cui all’articolo 44, i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46””.

**1. 9.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole: “propri” ed è soppresso l’ultimo periodo da: “ovvero effettuano” sino alla fine.

**1. 5.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All’articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena

può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

**1. 6.** Gerardini, Pittella.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All’articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-ter. “Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La presente disposizione si applica anche ai soggetti senza fissa dimora.

**1. 4.** Gerardini, Pittella.

*Sopprimere il comma 8.*

**1. 29.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

**(A.C. 4792 – sezione 2)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Interventi per la conservazione  
della natura).*

1. Nelle aree naturali protette nazionali l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree naturali protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell’ambiente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni

alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, vengono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

5. Per i Parchi nazionali di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione dei territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999, sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

9. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-bis*), è aggiunta la seguente:

«*ee-ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" ».

10. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 9, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

11. Il Ministro dell'ambiente promuove le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 9 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

12. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

13. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui cinque di nuova nomina e cinque prescelti nell'ambito del contingente integrativo di esperti previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per l'istituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1998 ai fini della copertura degli oneri connessi all'assunzione dei cinque componenti di nuova nomina; agli oneri relativi agli altri cinque componenti si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

14. Nelle aree di reperimento di aree protette marine, elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, né modificate nei contenuti le concessioni già assentite, fino alla formale istituzione del relativo parco o riserva marina. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione delle aree di reperimento. Nei successivi sessanta giorni le regioni fanno pervenire al Ministero dell'ambiente le eventuali osser-

vazioni e proposte di modifica delle proposte ricevute. Decorso tale ultimo termine, e sulla base di un'approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministro dell'ambiente emana entro i successivi sessanta giorni appositi decreti per delimitare ciascuna delle aree di reperimento delle aree protette marine non ancora istituite.

15. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

16. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di numero dieci unità di profilo professionale « ricercatore ». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

17. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia Oceanica, nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

18. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è